



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

In attuazione dell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile- Direttiva 22/12/2022 "Schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile"

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2024

INDICE GENERALE

ART.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1	Finalità del regolamento
2	Le attività e le funzioni di protezione civile
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
	TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
4	Costituzione del comitato comunale di protezione civile
5	Attribuzione del comitato comunale
	TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE
6	L'ufficio comunale di protezione civile
7	Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile
	TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE
8	Censimento delle risorse
9	Inventario e custodia dei beni
	TITOLO V - IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (GCVPC)
10	Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile
11	Il Sindaco
12	Obiettivi del gruppo
13	Attività del GCVPC
14	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
15	Volontari effettivi e volontari aggregati
16	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
17	Diritti dei volontari
18	Inquadramento dei volontari
19	Doveri dei volontari
20	Organi del GCVPC
21	Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC
22	Consiglio direttivo
23	Coordinatore operativo
24	Capo squadra
25	Organizzazione operativa del GCVPC
26	Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
27	Norme amministrative e finanziarie
	TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
28	Entrata in vigore e disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali; esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotate di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti, nonché nell'attività di prevenzione atte a contribuire e garantire la sicurezza dei cittadini nelle manifestazioni promosse dal Comune;
- g) la formazione di una coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) la formazione e l'addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) la formazione e l'aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Per le attività di emergenza, valgono le disposizioni già previste nel piano comunale di protezione civile.

Art. 3 – Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

Il servizio comunale di protezione civile provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

TITOLO II IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal Segretario comunale;
- c) dal Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- d) dal Comandante di Polizia Locale o suo delegato;
- e) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- f) dal Comandante della Stazione di Carabinieri;
- g) dal Responsabile del Distretto 4 dell'USSL o suo delegato;
- h) dal rappresentante della delegazione della Croce Rossa Italiana.

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del comitato hanno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno.

Il Sindaco, di volta in volta, nel convocare il comitato, può invitare esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintendere al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintendere all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintendere alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) promuovere ed incentivare le iniziative idonee alla formazione di una coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;

- e) elaborare le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- f) vigilare sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

TITOLO III LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile

E' istituito l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio deve assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Deve inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta, al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendano necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) curare la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- 2) curare i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) curare la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- 4) curare la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 5) curare le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;

- 6) curare le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 7) curare le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione;
- 8) in caso di emergenza l'ufficio provvederà a fornire tutto il supporto necessario con le modalità previste nel piano comunale di protezione civile.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguono le procedure previste dalla legge 225/92 e successive modifiche ed integrazioni.

I compiti di gestione concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

TITOLO IV CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 8 - Censimento delle risorse

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile..

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza. Il Consiglio Comunale in sede di formazione del bilancio annuale prevede un apposito stanziamento per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 9 - Inventario e custodia dei beni

L'ufficio comunale di protezione civile effettua l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, avvalendosi anche della collaborazione dei volontari.

Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, l'ufficio procede alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (**GCVPC**)

Art. 10 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1) È stato costituito con delibera di consiglio comunale n. 21 del 16/04/2024 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Rubano, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Rubano, e comunque rispondente a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Il "Gruppo" è iscritto all'Albo Regionale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile PCVOL-05-B-1110-PD-05 Decreto regionale n 26 del 7/02/2005 e al Registro Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile prot DPC/VRE/0052628 DEL 18/10/2006 presidenza Consiglio dei Ministri.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.

3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 11 - Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 - Obiettivi del gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 13 - Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, incarica il Coordinatore alla tenuta dei seguenti registri

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 22.

Il Comune ha accesso ai registri sopracitati.

Art. 14 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 22.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicitiche dell'ente.

Art. 15 - Volontari effettivi e volontari aggregati

1) Sono volontari **effettivi** i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 17, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del regolamento.

3) I volontari che avranno superato i settantacinque anni e quelli non ritenuti idonei alle attività operative a causa del loro stato psico-fisico saranno inseriti tra gli **aggregati** con mansioni non gravose e/o di rappresentanza.

Art. 16 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, previa adeguata pulizia o lavaggio, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto o ripristino.

Art. 17 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice

del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 18 – Inquadramento dei volontari

Il volontari **effettivi** sono suddivisi in squadre e potranno partecipare alle attività di addestramento e di emergenza sino al compimento del settantacinquesimo anno di età sempreché superino le visite sanitarie necessarie per accertare i requisiti minimi d'idoneità.

In nessun caso sarà possibile la permanenza nel gruppo qualora il volontario non sia assicurabile contro infortunio e responsabilità civile.

Art. 19 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 23 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 20 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

c) Coordinatore operativo.

Art. 21 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

2) L'assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del consiglio direttivo;
- "compiti di ratifica delle proposte del direttivo"
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
- elezione dei capisquadra;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 22 - Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

5) Il consiglio direttivo dura in carica tanto quanto il Coordinatore che lo presiede;

6) In caso di dimissioni di un componente, entro 3 mesi vengono fissate le elezioni per la sua sostituzione. Il nuovo membro dura in carica fino al rinnovo del Consiglio direttivo

Art. 23 - Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito Decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicitiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 21, comma 5. Il

Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 13, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità Propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.

7) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

8) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

9) L'assemblea ai sensi dell'art. 21, comma 5, elegge un vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

10) In caso di revoca e/o dimissioni del Coordinatore operativo, le elezioni per il rinnovo delle cariche di Coordinatore, consiglio direttivo e vice Coordinatore sono fissate dal consiglio direttivo entro tre mesi. Il consiglio direttivo e il vice Coordinatore restano in carica fino all'elezione delle nuove cariche.

11) In caso di revoca e/o dimissioni del Vice Coordinatore, entro 3 mesi vengono fissate le elezioni per la sua sostituzione. Il nuovo Vice Coordinatore dura in carica fino al rinnovo del Consiglio direttivo.

Art. 24 - Capo Squadra

Si può candidare al ruolo di Capo Squadra il volontario "effettivo" da almeno due anni.

Il candidato al ruolo di Capo Squadra sarà proposto dal Direttivo ed eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, e nominato dal Sindaco. Rimarrà in carica per un periodo di tre anni e potrà essere riconfermato. Il Capo Squadra sarà attivato dal Coordinatore, opererà alle sue direttive attenendosi alle disposizioni ricevute e lo terrà informato su eventuali difficoltà e/o impossibilità ad eseguire gli interventi richiesti. Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli volontari della propria squadra – sia in addestramento che in emergenza – delle disposizioni ricevute e delle leggi e/o normative vigenti. Cura inoltre l'organizzazione, l'addestramento e l'affiatamento dei componenti della squadra.

Art. 25 - Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 26 .- Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 27 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del Decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

TITOLO VI

Art. 28 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1) Il presente Regolamento modifica e integra il vigente Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29/11/2018 ed entra in vigore nei termini previsti dal vigente Statuto comunale previa pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile.

3) A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate le disposizioni dei titoli V, VI, VII, VIII, IX del succitato Regolamento del servizio comunale di protezione civile (deliberazione consiliare n. 34 del 29/11/2018).